

## **Circolare n. 1 – Obbligatorietà delle vaccinazioni**

**Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017** ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori **da 0 a 16 anni**, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale", **sono 12**:

anti-poliomielitica;

anti-difterica;

anti-tetanica;

anti-epatite B;

anti-pertosse;

anti-Haemophilus influenzae tipo b;

anti-meningococcica B;

anti-meningococcica C;

anti-morbillo;

anti-rosolia;

anti-parotite;

anti-varicella.

**Il decreto stabilisce anche che l'obbligatorietà è relativa allo specifico calendario vaccinale previsto per le diverse fasce d'età. Pertanto, in base all'attuale normativa i vaccini obbligatori sono i seguenti:**

**Nati 2001-2004**: devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000

**Nati 2005-2011**: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007

**Nati 2012-2016:** devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

**Nati 2017:** devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-meningococcica C, l'antimeningococcica B e l'anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

**Sono esonerati** dall'obbligo summenzionato i **minori che si siano immunizzati** contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione **costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche**. L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

**Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli asilo nido e alle scuole dell'infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.**

**Al momento dell'iscrizione, i genitori o i tutori devono allegare la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:**

1. **l'avvenuta vaccinazione;**
2. **l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);**
3. **l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);**
4. **la presentazione della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).**

La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere presentata dai genitori/tutori **entro il termine di scadenza per le iscrizioni (stabilito annualmente tramite apposita circolare).**

**La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000; in tal caso la documentazione di cui sopra deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno.**

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l'autodichiarazione entro i termini previsti annualmente per le iscrizioni, segnala il caso all'azienda sanitaria locale. La segnalazione va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

**Il dirigente scolastico, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica all'ASL le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'A.S. 2017/2018**

Per l'anno scolastico **2017/2018**, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento va presentata entro il **10 settembre 2017**.

Chi presenta la dichiarazione sostitutiva della documentazione, deve presentare quest'ultima **entro il 10 marzo 2018**.

## **SANZIONI**

L'ASL, ricevuta la segnalazione da parte della scuola, qualora non si sia già attivata, indica ai genitori inadempienti il termine entro cui devono provvedere alle vaccinazioni. **Se i genitori non rispettano quanto prescritto dall'ASL vanno incontro ad una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 a un massimo di 7500 euro; trascorsi i termini indicati, inoltre, l'ASL segnala l'inadempimento dell'obbligo vaccinale al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.**